



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DEODATO	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SEREGNI	MARINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CAFORA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3873/12
depositato il 29/03/2012

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20101T012649000 IMP.IPOTEGARIA
BOLLO REGISTRO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dai ricorrenti:

LORINI FRANCO
VIA GRAMSCI A 22 20090 VIMODRONE MI

difeso da:

BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI
VIA VISCONTI DI MODRONE N. 7 20100 MILANO MI

GUIDETTI FERNANDA

VIA GRAMSCI A 22 20090 VIMODRONE MI

difeso da:

BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI
VIA VISCONTI DI MODRONE N. 7 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 3873/12

UDIENZA DEL

21/01/2014

ore 15:00

SENTENZA

N°

1213/14/14

PRONUNCIATA IL:

21/1/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/09/14

Il Segretario

**OGGETTO: AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO TRUST-
ANNO 2010 - R.G.R 3873_12**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 1° marzo 2010, a rogito Notaio Alberto Villa, veniva costituito un "Trust Family" rep. n. 79400, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 -in data 30/3/2010 al n. 12648 serie IT, autoliquidando le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa -euro 168,00.

Con l' avviso di liquidazione dell'imposta e delle sanzioni n. 20101T012648000, notificato in data 30 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II -Ufficio territoriale di Milano 2- chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 22.634,32 (oltre spese di notifica), determinate sul valore di euro 209.664,00 dichiarato in atto per le unità immobiliari vincolate nel "Trust Parents"

Con tempestivo ricorso le ricorrenti Lorini Franco e Guidetti Fernanda impugnavano l'atto di liquidazione contestando l'applicabilità dell'imposta di donazione a qualsiasi tipologia di Trust e richiamando la Giurisprudenza in materia. Si è costituito l'Ufficio accertatore che contesta l'assunto dei ricorrenti e si riporta alle Circolari Ministeriali sulla materia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Trust si presenta come uno strumento creato per regolamentare in un unico momento vari aspetti, presenti e futuri, relativi alla gestione ed attribuzione di un patrimonio.

E' noto che, allo stato attuale dei fatti, non esiste una normativa civilistica italiana sul trust, pur nella vigenza del Principio della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sul Trust.

Da ciò discende che la regolamentazione tributaria di questo strumento giuridico deve di necessità essere tratta, tenendo ben presenti le relative caratteristiche tipologiche, dai principi generali dell'ordinamento italiano in materia.

Ma alla luce della molteplicità degli scopi per i quali il Trust può essere utilizzato, non è possibile identificare la soluzione impositiva più adeguata e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica dello strumento in oggetto. Il regime tributario applicabile deve essere infatti opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola *species* di questo *genus* giuridico, evitando di sottoporre l'istituto del Trust a regole unitarie di tassazione. La necessità operativa presentata è peraltro confermata da quanto avviene negli Stati di *common law* (ad es. Canada, regno Unito, Stati Uniti D'America), laddove sussistono regole tributarie differenti a secondo delle varie tipologie di trust interessate (*Fixed trust, discretionary trust, ecc*). Ulteriori considerazioni interpretative sono da evidenziarsi alla luce della recente introduzione della imposta sulle successioni e donazioni attraverso la conversione del decreto legge 262/2006 con riferimento al trust ed all'imposizione diretta.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sugli aspetti formali e sostanziali della fattispecie oggetto del presente ricorso.

Quando il negozio istitutivo del trust contiene un "obbligo" del disponente a compiere trasferimenti in favore del Trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l'atto sarà soggetto ad imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa (euro 168,00).

Infatti è stato confermato in diverse occasioni dalla Giurisprudenza Tributaria di merito, l'atto costitutivo di trust, e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari che per il trustee. In particolare, con riferimento a quest'ultima figura, infatti, è del tutto assente *l'animus donandi* in capo al disponente: il suo intento non è quello di arricchire il trustee, bensì di trasferire i beni in un "trust" affinché egli amministri e tuteli detto patrimonio in favore di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo preciso. Per quanto riguarda i beneficiari "finali", poi, il trasferimento "iniziale" non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'imposta di donazione e successione, e ciò perché l'indice di capacità contributiva si realizzerà successivamente.

Infatti il "beneficiario finale", che risulta essere l'unico soggetto passivo dell'imposta, è però, al momento dell'istituzione del trust, titolare di una *mera aspettativa* nei confronti dei beni trasferiti.

Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione.



Per i suesposti motivi questa Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La natura della problematica affrontata rende equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice Relatore
Dott.ssa Marina Seregni

Milano ,21/01/2014

Il Presidente
Dott. Giacomo Deodato

IL CASO.it